



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 marzo 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0305 (COD)**

**7929/14
ADD 1**

**CODEC 833
ENV 299
ENT 91
MI 290**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazione

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 24, paragrafo 2

La Commissione, nel prendere atto della clausola relativa alla mancanza di parere di cui all'articolo 24, paragrafo 2, rammenta che il ricorso all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che costituisce un'eccezione, esso non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato in un considerando.